

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LUINI" - LUINO**CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato è disciplinata come di seguito specificato.

Le alunne e gli alunni della Scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato a conclusione del ciclo, salvo nel caso di "sanzioni e provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica".

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Per l'eventuale delibera di non ammissione, il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a: presenza di più insufficienze anche gravi, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e la parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento; esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell'anno scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei Consigli di Classe e documentazione prodotta); persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base; incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva; progressione rispetto al livello di partenza; comportamenti relativi all'organizzazione dello studio e del metodo di lavoro, alla partecipazione, all'impegno, all'interesse e alla frequenza.

In sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4 c.6 del D.P.R. del 24 giugno 1998, n.249;
- c) aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il consiglio di Classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

CRITERI IN DEROGA AI TERMINI DI ASSENZE PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'art.5 del D.Lgs. 62/2017 relativo alla valutazione, ai fini della validità dell'anno scolastico e perché si possa procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, prevede la frequenza per almeno i tre quarti del monte-ore annuale personalizzato. Il nostro Istituto ha stabilito, per casi eccezionali e congruamente documentati, che in deroga ai termini di assenze previsti per la validità dell'anno scolastico, lo stesso potrà essere validato nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma vigente, per:

- 1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
- 2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili;
- 3. provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;

4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e della famiglia;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ad esempio il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline (minimo tre tra scritto, orale, pratico, per discipline che prevedono più modalità di valutazione e due per discipline che prevedono solo una o due modalità).

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, espresso con voto numerico in decimi, sintetizza il percorso di crescita culturale e di maturazione personale che il candidato ha compiuto durante tutto il suo percorso di Scuola Secondaria di primo grado. Esso è attribuito collegialmente in sede di scrutinio finale dai docenti del Consiglio di Classe, sulla base della seguente concordata procedura:

$[M1 \text{ Il qua } (20\%) + M2 \text{ Il qua } (20\%) + M3 \text{ Il qua } (60\%)]$

dove M1, M2 e M3 Il sono rispettivamente le medie pesate delle valutazioni riportate dal candidato in sede di scrutinio finale al termine del primo anno (20%), del secondo anno (20%), del terzo anno (60%).

Nelle valutazioni riportate dal candidato in sede di scrutinio finale al termine del secondo e del terzo anno si inserisce anche il voto di comportamento.

Non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l'ammissione alla classe successiva.

Se mancassero per cause di forza maggiore gli elementi di valutazione richiesti per il primo o il secondo anno, la percentuale corrispondente andrà ad aggiungersi a quella prevista per la media dei voti del II quadrimestre della classe III.

Dato che il voto di ammissione deve essere comunque espresso con un numero intero da sei a dieci, l'approssimazione finale verrà sempre fatta all'unità superiore per frazioni pari o maggiori a 0,5 (per chiarezza: es. da 5.5 a 6.4 sarà 6; ...).